

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 NOV. 2000

=====

ADDI' **14 NOV. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 2289

Proposta di legge regionale concernente:
"Partecipazione delle associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, ad organismi consultivi regionali".



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente "Partecipazione delle associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, ad organismi consultivi regionali".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi sociali;

VISTI gli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 recante "Norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";

VISTO il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

VISTI i seguenti decreti del Presidente della Repubblica:

- 21 ottobre 1978, relativo all'Unione Nazionale Mutilati per il Servizio (UNMS);
- 23 dicembre 1978, relativo all'Unione italiana ciechi (UIC);
- 23 dicembre 1978, relativo all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC);
- 31 marzo 1979, relativo all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordomuti (ENS);
- 31 marzo 1979, relativo all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);


ATTESO che con i decreti di cui al punto precedente gli enti UNMS, UIC, ANMIC, ENS e ANMIL perdevano la personalità giuridica di diritto pubblico assumendo quella di diritto privato, e contestualmente conservavano i compiti associativi nonché quelli di rappresentanza e tutela delle rispettive categorie;

VISTA la legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 concernente "Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali", che prevede il conferimento di contributi alle associazioni regionali dell'ANMIC, dell'UIC e dell'ENS, in relazione all'attività delle loro sedi regionali e locali;

VISTO l'articolo 4, comma 1 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 che inserisce tra le associazioni regionali di cui alla l.r. 58/90 anche l'ANMIL;

VISTO altresì l'articolo 52, comma 1 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 che inserisce tra le associazioni regionali di cui alla l.r. 58/90 anche l'UNMS;

CONSIDERATO che è compito della Regione valorizzare le suddette associazioni quali rappresentanti delle categorie protette presso le amministrazioni regionali e locali in



relazione alle tematiche attinenti all'integrazione sociale e all'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali;


VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio";

VISTI in particolare gli articoli 6 e 16 della l.r. 38/1996, dove viene riconosciuta la rilevanza del ruolo dei cittadini e degli organismi sociali presenti nel territorio ai fini della progettazione e della verifica degli interventi e dei servizi socioassistenziali;

VISTO il parere dell'Area giuridico-legislativo del Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza;

DELIBERA

di sottoporre al Consiglio regionale l'approvazione dell'unita proposta di legge regionale avente come oggetto "Partecipazione delle associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni ad organismi consultivi regionali", composta di n. 3 articoli più la relazione, che forma parte integrante della presente deliberazione.



RELAZIONE

ALLEG. alla DELIB. N. 2289
DEL 14 NOV. 2000


La presente proposta di legge recepisce, come già altre Regioni hanno fatto (Abruzzo, Piemonte), la richiesta avanzata dalle associazioni c.d. storiche di promozione sociale e di tutela dei diritti dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, UNMS E ANMIL) di partecipare alle procedure di consultazione e/o di concertazione ed agli organismi consultivi regionali e subregionali istituito nell'ambito dell'amministrazione delle materie attinenti all'assistenza sociale e sanitaria, al lavoro, alla formazione professionale, ai trasporti, al turismo, allo sport e a quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.

L'articolo 115 del DPR n. 616 del 1977 ed i successivi decreti che hanno determinato la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico delle associazioni sopra citate e la loro trasformazione giuridica in ente morale di diritto privato, hanno mantenuto in capo ad esse i compiti associativi e l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di invalidi. La Regione Lazio, con la legge regionale n. 58 del 1990 e successive integrazioni ha riconosciuto un ruolo a queste associazioni ed ha previsto la concessione di contributi annuali alle rispettive associazioni regionali per lo svolgimento delle attività delle sedi regionali e locali.

Con questa proposta di legge si vuole fare un passo in avanti: promuovere la partecipazione delle associazioni di promozione e tutela dei diritti dei disabili negli organismi consultivi dove vengono affrontate problematiche che comunque coinvolgono interessi dei disabili. Più in generale, nell'ambito del metodo della concertazione delle scelte fondamentali per la cura degli interessi pubblici, a tutti i livelli di governo, si vuole aprire un canale per così dire preferenziale per le istanze di soggetti appartenenti a categorie da salvaguardare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 38 della Costituzione.

In conclusione si evidenzia che la possibilità della stipula di apposite convenzioni con le associazioni per delegare ad esse lo svolgimento di compiti e funzioni non attribuiti in via esclusiva alla pubblica amministrazione è in linea con il principio di sussidiarietà, di cui alla legge n. 59 del 1997.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE



6

“Partecipazione delle associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, ad organismi consultivi regionali”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Lazio riconosce e valorizza il ruolo di interesse pubblico che le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominate associazioni, assumono nella loro attività di rappresentanza e tutela delle categorie di disabili.

plu

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

[Signature]

[Signature]

Art.3
(Convenzioni)

1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2 possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 1 per delegare ad esse lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.

bu

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]